



**Provincia di Perugia**

**IL PRESIDENTE**

**(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)**

Proposta. n. 2021/244

**Deliberazione n. 36 del 02/03/2021**

ALLEGATI - sub\_3644511042000446540\_Allegato II al Programma biennale acquisti e forniture 2021\_2022.pdf

**OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI BIENNIO 2021-2022. PRIMA ADOZIONE.**

PREMESSO che il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 all'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" stabilisce:

1. al comma 1 che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti."
2. al comma 6 che "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."
3. al comma 7 che "Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4."

4. al comma 8 che "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
  - a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
  - b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
  - c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
  - d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
  - e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
  - f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

RICORDATO che il 16 gennaio 2018 il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto n. 14, "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", previsto dall'art. 21, comma 8 del citato D.lgs 50/2016 e da applicarsi per il periodo di programmazione 2019 – 2020 per servizi e forniture;

VISTO che tra le funzioni fondamentali della Direzione Generale rientrano quelle inerenti il processo di pianificazione e programmazione;

CONSIDERATO che al Direttore Generale compete l'esercizio delle funzioni di coordinamento ai fini della programmazione di opere e lavori pubblici di cui all'art. 21, comma 3 del D.lgs. 50/2016, nonché ai fini della programmazione di cui all'art.21, comma 6, del medesimo decreto, per le quali il Direttore Generale è coadiuvato dai Dirigenti dei servizi interessati;

TENUTO CONTO del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2020-2021 aggiornato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia n. 201 del 18/12/2020;

CONSIDERATE le comunicazioni fino ad oggi pervenute al Servizio Coordinamento funzioni generali, da parte di Dirigenti e referenti, riguardanti gli interventi da inserire nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2021-2022, in base alle quali sono state predisposte le Schede A, B e C dell'Allegato II come da Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/1/18;

VISTO il Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 adottato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia n. 9 del 19/1/2021;

CONSIDERATO che il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2021-22 sarà oggetto di pubblicazione come da articolo 10 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/1/18;

TENUTO CONTO che il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2021-22 verrà ricompreso nel Documento Unico di Programmazione dell'Ente 2021-2023;

CONSIDERATO che l'elenco degli acquisti compresi nel Programma biennale 2021-2022 di importo superiore a 1 milione di euro verranno altresì comunicati al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti;

CONSIDERATO che il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2021-22 è stato redatto in coerenza con gli altri strumenti programmatori dell'Ente e con i propri bilanci come stabilito dall'articolo 21 del D.lgs. 50/2016;

ATTESO che il Programma biennale ed i suoi aggiornamenti costituiscono momento fondamentale della pianificazione finanziaria dell'Ente;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

VISTO il TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e s.m.i";

VISTO, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l'assistenza del Segretario Generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Coordinamento Funzioni Generali ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

## DELIBERA

1. Di adottare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro anni 2021 – 2022, “Allegato II – Schede A, B, C”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali e pertanto di dare atto che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-22 verrà ricompreso nel Documento Unico di Programmazione dell’Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n.4/1 del D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. ed i..
3. Di dare atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il Programma biennale 2021-2022 sarà pubblicato sul portale dell’Ente, sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, della Regione e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.
4. Di dare atto che l’elenco degli acquisti compresi nel Programma biennale 2021-22 di importo superiore a 1 milione di euro verranno altresì comunicati al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.
5. Di dare atto che la dott.ssa Francesca Leone, Alta Professionalità Statistica, è responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione,

## IL PRESIDENTE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

**Il Presidente: LUCIANO BACCHETTA**

**Il Segretario Generale: FRANCESCO GRILLI**